

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRAVEDI, ANGELINI, DE CARO, BARACETTI, GUALANDI,
FRACCHIA, AMARANTE, BALDASSI, LODOLINI FRANCE-
SCA, LA TORRE, BERNINI, ANTONI, TESI, D'ALESSIO,
TODROS, GARBI, VENEGONI**

Presentata il 31 gennaio 1979

**Trasferimento d'uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali
e norme in materia di costruzioni militari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della VII legislatura alcuni importanti provvedimenti legislativi come: la regolamentazione delle servitù militari, la legge per il Piano decennale per gli alloggi di servizio, hanno introdotto norme per un superamento del rapporto enti locali e forze armate per l'uso delle aree demaniali.

Pur riconoscendo l'importanza di queste due leggi, è necessario arrivare ad una diversa regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione della difesa con i comuni, le province e le regioni per l'utilizzo di immobili dismessi dalle Forze armate e la loro utilizzazione a fini pubblici e sociali.

Nel corso della VII legislatura le varie forze politiche, e lo stesso Governo, hanno sottolineato la necessità di arrivare ad un provvedimento legislativo capace di superare la vecchia procedura prevista dalla legge 10 settembre 1923, n. 2000, che ha regolato l'istituto della permuta; uno strumento in contrasto con le nuove leggi che regolano l'edilizia, i piani regolatori e le norme espropriative.

Diventa quindi urgente affrontare in modo organico tutto il complesso problema dell'utilizzo dei beni militari dismessi o di possibile dismissione, salvaguardando sia gli interessi delle Forze armate sia quelli degli enti locali.

La presente proposta di legge sottolinea la necessità, all'articolo 1, della presentazione di un programma decennale degli edifici, apprestamenti difensivi, scuole militari e caserme; e la presentazione del programma al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 2); e l'obbligo per il Ministro della difesa di presentare in allegato allo stato di previsione della spesa una relazione annuale sullo stato di attuazione (articolo 3).

Agli articoli 5, 6 e 7 si propongono norme per l'indennità di esproprio; per la compatibilità urbanistica dei comuni e la localizzazione dei programmi delle Forze

armate; e la possibilità di acquisizione delle aree attraverso permuta.

L'elenco dei beni demaniali da dismettere è regolamentato dall'articolo 8 il quale prevede l'obbligo per il Ministero della difesa e delle finanze della pubblicazione dei beni dismessi.

Agli articoli 10 e 11, si sottolinea l'utilizzazione dei beni demaniali dismessi e vincolati ad usi pubblici e sociali.

Inoltre, all'articolo 12, si pone l'obbligo di accreditare al bilancio della Difesa l'importo dei beni dismessi per le opere previste all'articolo 1 e per la costruzione di alloggi di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Programmi costruttivi di opere militari).

Sulla base delle direttive del Ministro della difesa, in riferimento alle esigenze di ciascuna forza armata, tenuti presenti gli obiettivi unitari della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore coordina i programmi costruttivi di opere militari e loro pertinenze, di apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari ed a caserme, predisposti dalle forze armate e ne propone la realizzazione mediante un piano di durata decennale.

ART. 2.

(Presentazione del piano alle Camere).

Il piano di durata decennale, per coordinare i programmi di cui al precedente articolo 1, predisposto dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore ed approvato dal Ministro della difesa, unitamente ai programmi predetti, è comunicato alle Camere entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel dare notizia del piano e dei programmi di cui al precedente comma, nonché nella relazione di cui al successivo articolo 3, il Ministro della difesa omette i riferimenti alle opere, agli apprestamenti, agli edifici soggetti a segreto militare.

ART. 3.

(Relazione annuale).

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e in particolare del piano e dei programmi di cui agli articoli 1 e 8.

ART. 4.

(Competenze del Ministero della difesa).

Per la costruzione di opere militari e loro pertinenze, di apprestamenti difensivi, operativi, tecnici e logistici, compresi gli edifici destinati a scuole militari e caserme, il Ministero della difesa provvede in deroga a quanto disposto dai regi decreti 14 giugno 1929, n. 960, e 18 maggio 1931, n. 544.

Rientrano nella competenza del Ministero della difesa anche i lavori di trasformazione, di stabilità e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere, apprestamenti ed edifici di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Indennità di espropriazione).

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti per la costruzione delle opere, apprestamenti ed edifici indicati nell'articolo 1 sono determinate nei modi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In caso di disaccordo fra le parti contraenti in ordine alla misura dei prezzi e dei valori decide la Commissione provinciale prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, competente per territorio.

ART. 6.

(Pareri dei Comitati paritetici regionali).

Allo scopo di reperire le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di cui agli articoli 1 e 9 l'Amministrazione militare interessata acquisisce preventivamente il parere dei Comitati costituiti in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, circa la compatibilità urbanistica delle localizzazioni prescelte per la realizzazione delle opere di cui ai programmi predetti nonché le eventuali proposte di diversa localizzazione che meglio si integrino con i piani regolatori generali dei Comuni e le previsioni di sviluppo delle località interessate.

ART. 7.

(Acquisizione delle aree).

Per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione della difesa è autorizzata ad acquisire o ricevere in permuta aree e fabbricati messi a disposizione da parte di Regioni, di province e di comuni.

Il costo dei beni da acquisire ed il valore delle permutate è determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Elenco dei beni demaniali da dismettere).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze, redige l'elenco dei beni demaniali non più utili ai fini della difesa nazionale e riferiti al primo comma dell'articolo 822 e al secondo comma dell'articolo 826 del codice civile.

Alle successive scadenze annuali il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle finanze, con le opportune e necessarie variazioni, aggiorna ed integra il predetto elenco.

L'elenco e le variazioni di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto interministeriale dei Ministri della difesa e delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tali decreti, a cura del Ministero della difesa, sono trasmessi immediatamente alle Camere.

ART. 9.

(Aree demaniali per gli alloggi di servizio).

Per la formazione, per l'aggiornamento e per l'integrazione dell'elenco di cui al precedente articolo 8 il Ministro della difesa tiene conto che siano prioritariamen-

te, o salvaguardate, o soddisfatte le esigenze connesse con l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

ART. 10.

(Utilizzazione a fini sociali dei beni demaniali).

I Presidenti delle Giunte regionali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco di cui al precedente articolo 8, chiedono alle province e ai comuni se e quali dei beni indicati nell'elenco medesimo a cui ne vengono riconosciute le priorità di acquisizione e nei suoi successivi aggiornamenti sono suscettibili di utilizzazione ai fini sociali e pubblici di propria competenza e se intendono farne richiesta.

Le richieste così formulate, e le eventuali specifiche esigenze della Regione, entro i successivi 120 giorni, vengono sottoposte, per il parere, al Comitato misto paritetico istituito con l'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, all'uopo integrato con un rappresentante del Ministero delle finanze designato dal Ministro competente.

I pareri così formulati vengono rimessi al Ministro della difesa per i successivi provvedimenti di sua competenza.

ART. 11.

(Trasferimento alle Regioni di beni demaniali).

In deroga alle norme vigenti, i beni demaniali in uso al Ministero della difesa, di cui all'elenco ed ai successivi aggiornamenti, previsti dal precedente articolo 10, sono dichiarati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri della difesa e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, non più utili ai fini della difesa nazionale e trasferiti al demanio delle Regioni, delle province e dei comuni e contestualmente vincolati per usi pubblici e sociali.

ART. 12.

(Accredito alla difesa dei corrispettivi dei beni dismessi).

Se la permuta non risulta possibile le regioni, le province e i comuni, beneficiari dei beni ad uso sociale e pubblico, versano l'importo dei beni acquisiti allo erario dello Stato, da destinare al bilancio della difesa per integrare il capitolo di spesa relativo alle opere previste dall'articolo 1 della presente legge e per la costruzione di case di servizio per militari.

L'importo dei beni acquisiti è determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

In caso di disaccordo fra le parti contraenti in ordine alla misura dei prezzi e dei valori, decide la Commissione provinciale prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 13.

(Concessione mutui alle province e comuni).

La Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzata a concedere prestiti alle province, ai comuni per l'acquisizione di aree da destinare al proprio demanio, secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 9.

Con decreto del ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, sono individuati gli Istituti di credito autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, a concedere i mutui di cui al precedente comma.